

«Bene pertanto sarebbe, che i Principi vegliassero sopra gli andamenti de' giudici».
Pratiche di sorveglianza e di disciplinamento del ceto togato nell'Italia del Settecento

Relatori: Giovanni Battista Di Teodoro, Iolanda Pentella, Giulio Cretti

Responsabile del panel: Giovanni Battista Di Teodoro (nanniditeodoro@gmail.com)

Nel Settecento, in alcuni Stati italiani, gli ampi margini di discrezionalità concessi ai giudici furono al centro di importanti misure di intervento da parte dei sovrani. La storiografia sulla giustizia ha infatti dimostrato come riformare i tribunali, disciplinare il ceto togato, ordinare la molteplicità delle fonti normative di diritto comune, ridefinire le procedure inquisitorie e limitare l'arbitrio dei giudici significasse rimarcare concretamente l'autorità sovrana e, insieme, limitare gli abusi e i conflitti di competenza fra gli organi di giurisdizione.

Il panel propone di osservare questi processi entro tre contesti – Roma pontificia, Toscana leopoldina e Napoli borbonica – che, pur nelle loro specificità politiche, sociali e istituzionali, rivelano una comune tensione verso nuove forme di disciplinamento dell'apparato giudiziario e di sorveglianza sul ceto togato, orientato secondo criteri di reclutamento più stringenti e di responsabilità d'ufficio più definite.

Le relazioni intrecciano analisi di fonti normative e processuali con dati prosopografici e database relazionali sul personale dei tribunali. Il governo della giustizia si configura così non soltanto come dispositivo repressivo, ma anche come meccanismo di selezione e costruzione delle carriere, attraverso cui i sovrani plasmano un ceto togato più stabile e specializzato: un cantiere istituzionale aperto, i cui esiti matureranno pienamente soltanto nel secolo successivo.

*«Regolamenti per levare alcuni abusi introdotti dai giudici e notari criminali»:
nuove forme di sorveglianza sul corpo giudiziario e forense nella Roma di Benedetto XIV*

Giovanni Battista Di Teodoro

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Il presente intervento si propone di esaminare le strategie di sorveglianza messe in atto da papa Benedetto XIV negli anni Quaranta del Settecento per esercitare forme di controllo pervasivo, e sottile allo stesso tempo, sui giudici e i notai «criminali» che prestavano servizio nei «tribunali ordinari» di Roma. La capitale dello Stato pontificio rappresenta un laboratorio politico in cui Prospero Lambertini, mediante l'appoggio di alti prelati investiti di ampi poteri giudiziari, stabilì nuovi procedimenti di vigilanza al fine di disciplinare il ceto togato e notarile dei laici, intervenendo altresì sulla netta separazione dei ruoli fra giudici e difensori.

La storiografia italiana sulla giustizia ha ampiamente dimostrato come nel Settecento i giudici e i notai – «persone di poca o niuna abilità» – non godessero affatto di buona reputazione, invischiati com'erano in ricorrenti «abusi», ciò che oggi potremmo definire peculato e concussione. A Roma essi furono pubblicamente accusati dal pontefice bolognese di inadempienze e malagestione delle risorse finanziarie messe loro a disposizione dalla Camera Apostolica, gonfiando i rimborsi delle «cavalcature e cibarie» e lucrando difatti sulle «commissioni».

Attraverso la promulgazione di due costituzioni apostoliche, Benedetto XIV impose un tetto massimo di spese per il personale giuridicante, ingiunse l'obbligatorietà dell'azione penale nelle campagne fuori porta e introdusse due chierici membri della Sacra Consulta – la Congregazione che aveva, fra l'altro, un proprio tribunale detenente ampie competenze criminali in tutto lo Stato della Chiesa (legazioni escluse) – nella Congregazione criminale di Governo. Ma soprattutto fu stabilita la netta distinzione dei ruoli fra l'accusa e la difesa (fino ad allora i giudici luogotenenti dei tribunali potevano, talvolta, assumere il ruolo di avvocati difensori nei processi), ai giudici *in civilibus* venne espressamente vietato di poter partecipare alle cause di natura criminale e i giovani laureati che erano intenzionati a prestare servizio in qualità di giudici dovettero sostenere un esame orale di abilitazione dinanzi al Vice-camerlengo. Ancora, mediante l'appoggio dell'allora Governatore di Roma, Raniero Felice Simonetti, furono emanati due decreti indirizzati a regolarizzare e sorvegliare l'operato di tutto il personale del foro; lo scopo era quello di avviare una vera e propria operazione di autocontrollo interno al collegio forense

attraverso l'invito costante alla delazione segreta fra colleghi, incentivata dalla promessa di cospicui premi in danaro.

Inoltre, attraverso l'esame di carteggi inediti della Segreteria di Stato, il contributo intende soffermarsi intorno al profilo di un giudice criminalista del papa molto influente: Filippo Mirogli. Romano di nascita, autore di un celebre trattato di procedura penale (le *Istruzioni teorico-pratiche criminali*, edite in tre tomi fra il 1758 e il 1764), Mirogli fu in grado di compiere una carriera ragguardevole che si concluse con la nomina pontificia, avvenuta nel 1757, di procuratore fiscale generale, la massima carica a cui un laico potesse ambire.

Spostare l'accento dalle strutture a un personaggio, concentrandosi cioè sulla carriera di un singolo magistrato, è un'operazione che può consentire di comprendere sfumature e singoli retroscena sul funzionamento della «macchina» giudiziaria pontificia che altrimenti non sarebbero verificabili dallo studio delle fonti istituzionali. Individuare la formazione, l'estrazione sociale, le modalità di reclutamento, l'attività professionale, gli interessi economici, ma anche le vicissitudini personali e gli atteggiamenti politici (laddove riscontrabili) dei criminalisti costituisce un'attività d'indagine che apporta un arricchimento significativo alle nostre conoscenze sulla storia della giustizia, perché permette anzitutto di acquisire una maggiore comprensione degli ordinamenti entro i quali quegli stessi ufficiali giudiziari costruivano le proprie carriere, istruivano i processi, pensavano e agivano quotidianamente.

Infine, guardare alle scelte adottate dal pontefice di riservare un incarico a un giudice piuttosto che a un altro – era sempre il papa a decidere le nomine dei togati – può far emergere un quadro variopinto sui giochi di potere che si consumavano a quel tempo in Curia, sulle modalità di nomina e sulle procedure di avanzamento di questi uomini, oltre che sui singoli meriti e sulle proprie capacità individuali, ma anche sulla loro reputazione personale, non di rado adombrata da scandalose maldicenze sorte intorno alle proprie condotte.

Giovanni Battista Di Teodoro è nato a Giulianova (TE) il 18/04/1996.

Nell'ottobre 2022 ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze della Storia e del Documento presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con la votazione di 110/110 e lode. Nello stesso mese è risultato vincitore di una borsa di studio PNRR assegnata dal MUR all'Università di Roma Tor Vergata nell'ambito del Dottorato di Ricerca di Interesse Nazionale in Scienze del Patrimonio Culturale, 38° ciclo.

La tesi di dottorato si intitola *Processure criminali, delicta atrocissima, esecuzioni capitali. Il governo della giustizia criminale nella Roma di Benedetto XIV (1740-1758 ca.)* ed è incentrata sullo studio della giustizia, del crimine e delle procedure inquisitorie nella Roma di metà Settecento.

Nel luglio 2024 è risultato vincitore, in qualità di tutor, del bando "Università in Carcere", predisposto e finanziato dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata; grazie a esso, usufruendo dell'art. 17 del Codice di Diritto Penitenziario, svolge regolarmente attività di sostegno e assistenza allo studio per i

detenuti della Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Complesso “Raffale Cinotti”, che risultano iscritti all’università.

Attualmente è allievo al secondo anno della Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica.

«A forza di carte»: controllo della giustizia e formazione della verità nel Regno di Napoli

Iolanda Pentella

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

La «signora giurisprudenza» è, nel pieno Settecento, al centro di un intenso dibattito culturale. Nel *Dei difetti della giurisprudenza* (1742), Ludovico Antonio Muratori individua le cause della crisi distinguendo tra difetti intrinseci delle leggi – oscurità, contraddittorietà, molteplicità – e difetti estrinseci, legati alla loro applicazione da parte di un ceto togato numeroso e portatore di interpretazioni divergenti. La codificazione unitaria si presenta, nella sua prospettiva, come rimedio necessario per restituire chiarezza e certezza al diritto.

In ambiente napoletano, tuttavia, tale proposta incontra forti resistenze. La cultura giuridica locale, ancorata alla tradizione romanistica, guarda con sospetto a un intervento percepito come astratto e potenzialmente destabilizzante. Anche il tentativo avviato sotto Carlo di Borbone, con l’istituzione nel 1741 di una giunta presieduta dall’accademico Giuseppe Pasquale Cirillo, si arresta rapidamente. La difficoltà non sta soltanto nel riformare le leggi, ma nel governare il modo in cui esse vengono applicate.

Nel Settecento, il funzionamento dei tribunali non dipende esclusivamente dall’assetto normativo, ma dalle pratiche concrete di costruzione del *fatto* processuale. Il controllo del potere togato passa attraverso la selezione delle circostanze, l’ordine delle scritture, la valutazione delle testimonianze. Come osservava Nicola Piccinni in una supplica a stampa indirizzata al Sovrano, il problema non era la mancanza di norme, bensì la difficoltà di «discernere il fatto» tra allegazioni contrapposte e sovrabbondanza documentaria. La questione era metodologica prima ancora che normativa.

Su questo sfondo si colloca il caso dell’omicidio di Antonio Salibene (1759), che da procedimento provinciale si trasforma in un conflitto tra magistrati. Dopo una prima informazione condotta dal fiscale della Regia Udienza di Salerno, Pietro Gambacorta, l’inchiesta viene avocata alla Gran Corte della Vicaria e affidata a Giovanni Pallante, il quale avvia un’istruttoria radicalmente diversa. Il nodo della controversia non riguarda soltanto l’individuazione dei responsabili del delitto, ma la legittimità del metodo istruttorio adottato.

Una dinamica analoga emerge nel caso dell'omicidio di Fortunato Desgrò (1767). Anche qui la discussione investe l'architettura stessa del procedimento: il peso attribuito alla «pubblica voce», la costruzione del movente, la gerarchia delle relazioni. L'accumulo documentario, lungi dal costituire garanzia di verità, diventa oggetto di sospetto e terreno di scontro tra orientamenti differenti.

È attraverso le allegazioni forensi a stampa prodotte in questi procedimenti – dalla *Difesa* di Gambacorta alle memorie e deposizioni pubblicate nel caso Desgrò – che si rende visibile il livello più profondo del conflitto. Il controllo dell'azione giudiziaria non passa tanto per sanzioni disciplinari formali, quanto per la messa in discussione dei criteri di attendibilità: quali circostanze selezionare, quale ordine attribuire alle informazioni, quali testimonianze riconoscere come plausibili. Le deposizioni vengono sottoposte a un vaglio fondato sul verosimile – coerenza narrativa, conformità all'esperienza ordinaria, plausibilità della memoria e dei comportamenti – mostrando come il governo della giustizia si giochi nella definizione dei limiti stessi dell'accertamento.

Attraverso le posizioni di giuristi napoletani come Giuseppe Pasquale Cirillo, Domenico Moro, Tommaso Briganti e Giovanni Pallante emerge la duplice natura della scrittura forense settecentesca: strumento di pubblicità della giustizia e, insieme, fattore di competizione e disordine, capace di dilatare i processi e incrinare la certezza del diritto. La crisi della giustizia si riflette così nelle forme della comunicazione giuridica, facendo della stampa uno spazio decisivo di affermazione professionale e di confronto pubblico. In gioco non vi è soltanto la colpevolezza o l'innocenza delle parti, ma i criteri stessi della credibilità: le regole di selezione delle circostanze, il peso attribuito alla memoria, alla fama, alla coerenza narrativa. Governare la giustizia significa allora disciplinare le modalità di costruzione del vero. È nella contesa sui parametri di attendibilità che si ridefinisce, nel Settecento napoletano, il rapporto tra sapere giuridico, potere e spazio pubblico.

Iolanda Pentella è dottoranda in Storia Moderna presso l'Università di Bari. Si è laureata in Scienze Storiche all'Università degli studi di Napoli con una tesi dal titolo *Raccontare il crimine: disordini sociali e interessi privati (Roma, 1736)*.

È stata Junior Research Fellow per il progetto di ricerca 'Euronews Project' coordinato dal prof. Brendan Dooley. I suoi studi si concentrano sull'intersezione tra le trasformazioni istituzionali e le pratiche di comunicazione politica nel Regno di Napoli del XVIII secolo.

Pubblicazioni: *Un giudice sotto accusa: il caso di Giulio Mirabelli (1756-1758)*, in *Gli spazi del crimine: giustizia, istituzioni e società nel Regno di Napoli (secoli XVII-XIX)*, a cura di G. Desideri, M. Dinacci, D. Maione, Roma 2025; *Scritture, modelli e comunità. I necrologi del monastero delle clarisse cappuccine di Genova (XVI-XVIII secolo)* in *Dal chiostro alla città. Le monache cappuccine tra Italia e Spagna (secoli XVI-XIX)* a cura di E. N. Chavarria, Fedoa, 2024.

Sorvegliare la giustizia. Controllo disciplinare degli impiegati di tribunale nella Toscana di Pietro Leopoldo (1772-1792)

Giulio Cretti

Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Siena

Con l'editto del 10 luglio 1771 e l'entrata in vigore del nuovo sistema nel 1772, la cosiddetta "riforma dei governi provinciali" promosse una profonda riorganizzazione dell'amministrazione giudiziaria del Granducato di Toscana: fu abolita l'estrazione a sorte dei giudicanti di origine patrizia e introdotto un sistema di selezione del personale dei tribunali fondato sul merito e sulla competenza, riservato a laureati in diritto e sottoposto al vaglio dell'Ufficio delle Tratte di Firenze.

La riforma non si limitò a ridefinire i criteri di reclutamento, ma ridisegnò in senso gerarchico l'intero assetto dei tribunali periferici, articolandoli secondo livelli stipendiali differenziati e commisurati all'importanza della sede di giurisdizione. All'interno di ogni tribunale furono inoltre previsti uffici dotati di competenze distinte, nei quali giudici e notai attuari operavano in una struttura più strettamente dipendente dal centro e sottoposta a un articolato sistema di vigilanza disciplinare. I magistrati territoriali, qualificati come rappresentanti diretti del sovrano, furono investiti di una responsabilità che eccedeva l'ambito strettamente tecnico-giuridico: essi dovevano incarnare un modello di probità morale e di correttezza amministrativa, divenendo punto di riferimento per le comunità locali.

L'intervento intende ricostruire gli effetti di questa trasformazione attraverso uno studio prosopografico di circa quattrocento membri del personale impiegato nei tribunali toscani tra il 1772, anno di entrata in funzione del sistema, e il 1792, anno della morte di Pietro Leopoldo. La ricerca si fonda su un ampio spettro di fonti conservate presso l'Archivio di Stato di Firenze — in particolare nei fondi *Tratte, Conservatore di Leggi e Presidenza del Buongoverno* — comprendenti suppliche di candidatura, relazioni informative, ricorsi, procedimenti disciplinari e memorie difensive degli impiegati.

Le suppliche presentate dai giurisperiti in occasione dell'introduzione del nuovo sistema costituiscono un osservatorio privilegiato per indagare l'autonarrazione di questo emergente ceto burocratico. Tali testi, strutturati secondo moduli ricorrenti che richiamano per molti aspetti un moderno *curriculum vitae* (dati biografici, formazione universitaria, praticantato, incarichi ricoperti), consentono di delineare i percorsi formativi e professionali degli aspiranti impiegati.

Parallelamente, la documentazione prodotta dall'apparato di vigilanza — che nel corso del governo leopoldino si strutturò progressivamente in un sistema di polizia speciale fondato su ispezioni, ricorsi scritti e procedimenti disciplinari — permette di cogliere in concreto il funzionamento delle nuove pratiche di sorveglianza. Le accuse di negligenza, abuso, immoralità o indecorosa condotta privata aprono squarci sulla quotidianità dei palazzi pretori, spazi in cui convivevano più famiglie legate da rapporti gerarchici e nei quali le dimensioni domestica e lavorativa risultavano strettamente intrecciate. Le memorie difensive redatte dagli impiegati si configurano come veri e propri documenti autobiografici, utili a ricostruire non solo i profili socioeconomici dei magistrati, ma anche la loro percezione del ruolo e le modalità di negoziazione con il potere centrale.

Attraverso l'incrocio seriale di queste fonti e alla presentazione di alcuni casi studio più rappresentativi, l'intervento si propone tracciare una biografia collettiva del personale dei tribunali toscani riformati, inserendosi nel contesto degli studi che indagano il passaggio dall'ufficiale di antico regime al funzionario moderno. In particolare, si interroga su tre questioni: quali trasformazioni produssero i nuovi criteri di reclutamento sulla composizione sociale del personale giudiziario? In che modo il sistema disciplinare incise sulle carriere e sulla mobilità territoriale degli impiegati? E fino a che punto il rafforzamento del controllo centrale riuscì a contenere pratiche abusive e a ridefinire l'identità professionale dei ministri dei tribunali?

La prospettiva prosopografica consente così di osservare il controllo non soltanto come dispositivo repressivo, ma come strumento di costruzione di un nuovo *ethos* professionale, fondato su competenza tecnica, subordinazione gerarchica e visibilità pubblica della condotta privata. L'esperienza toscana degli anni leopoldini si offre pertanto come laboratorio privilegiato per riflettere sulle forme di disciplinamento e professionalizzazione della giustizia nell'Italia di antico regime.

Sono attualmente dottorando in Studi storici presso le Università di Firenze e Siena. Ho conseguito la Laurea Magistrale in Scienze storiche con lode e un Master di II livello in Documentarista storico presso l'Università di Firenze. Ho partecipato a numerosi convegni con interventi su temi legati alla storia della giustizia, alla cultura amministrativa e alla professionalizzazione degli apparati statali: "Gli Spazi della Storia" (Firenze, 2024), tavola rotonda "Attraverso i Lumi" (2024), convegno internazionale "Sguardi su Urbano VIII" (2025), convegno SISSD "Il Settecento delle crisi" (2025), "Biografia e storia alla fine del lungo Settecento" (Università Franco-Italiana, 2025). Dal 2023 faccio parte del gruppo di ricerca "Attraverso i Lumi" (Dip. SAGAS, UNIFI) e ho partecipato alla Summer School SISSD 2025 "Saperi in movimento nella cultura del lungo Settecento" e alla Scuola SISEM 2025. Tra novembre 2025 e gennaio 2026, ho svolto un periodo di ricerca all'estero presso L'Université de Rouen-Normandie e partecipato ai seminari del Groupe de Recherche d'Histoire.

Pubblicazioni: «Per un cuscino di damasco cremisi». *Cerimoniali del potere nella Pistoia di metà Settecento*, «Bullettino Storico Pistoiese», CXXVI, 2024 (terza serie LIX), pp. 129-156.